

N. R.G. 4302/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, nelle persone di:

- dr. Lina Tosi presidente rel.
- dr. Chiara Campagner giudice
- dr. Lisa Torresan giudice

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 4302/2022 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

Studio Giordano Associazione Professionale Commercialisti, (P. IVA 00301710281)

(successivamente dichiaratosi Business Tax Solution Studio Associato)

Chiarcos Alessandra (C.F. CHRLSN55B57E125L) quale erede di Giordano dott. Francesco (C.F.

GRDFNC44T07H501A) già attore e deceduto in corso di causa

Con l'avv. Graziano Baccega (CF BCCGZN54T24G688J) del Foro di Padova

Rispettivamente attrice ed erede costituita con ricorso in riassunzione

contro



Cocconi dott. Giampaolo (c.f. CCC GPL 61P10 F205Y),

con l'avv. Giovanni M. Cocconi (c.f. CCC GNN 58P07 F205L), del Foro di Roma

Convenuto anche in riassunzione

E con la chiamata di

UNIPOLSAI Assicurazioni Spa (P.I. 00818570012),

con l'avv. Francesca Mander del Foro di Venezia



Udienza di precisazione delle conclusioni: 26/3/2025

Conclusioni per Studio e Chiarcos:

- accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2489, 2491 e 2495 c.c. del Dott. Giampaolo Cocconi (C.F. CCCGPL61P10F205Y) nato a Milano il 10.09.1961, in qualità di Liquidatore della società Mose Srl (03710680277) con sede in Venezia, Castello 2737/F, cancellata dal Registro delle Imprese in data 02.10.2017, e per l'effetto condannare il Dott. Giampaolo Cocconi:

A) al pagamento in favore di Business Tax Solutions Studio Associato (P. IVA 00301710281) della somma di € 32.843,78 oltre accessori di legge, oltre agli interessi legali dal dì del dovuto o in subordine dal 17.03.2017, data del riconoscimento del debito, al saldo, o al pagamento di quella diversa somma che verrà accertata all'esito del giudizio;

B) al pagamento in favore della signora Alessandra Chiarcos (C.F. CHRLSN55B57E125L) nata a Grado (GO) il 17.02.1955 e residente in Padova, Vicolo S. Maria in Conio 4, della somma di € 133.600,00 oltre accessori di legge, oltre interessi legali dal dì del dovuto o, in subordine dal 17.03.2017, data del riconoscimento del debito, al saldo, o al pagamento di quella diversa somma che verrà accertata all'esito del giudizio.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge.

Conclusioni per parte Cocconi:

in via principale, rigettare tutte le domande formulate dagli attori [Business Tax Solutions Studio Associato (già Studio Giordano Associazione Professionale Commercialisti) in persona del legale rappresentante pro tempore e Sig.ra Alessandra Chiarcos (erede del Dott. Francesco Giordano)] in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;

in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande formulate dagli attori, ridurre l'importo dovuto alla somma che verrà ritenuta equa e di giustizia e, comunque, dichiarare la società UnipolSai



Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a manlevare e tenere indenne l'esponente, giusta polizza n. 1/54716/122/1564/2898, di quanto questi sia tenuto a pagare agli attori per capitale, interessi e spese, nulla escluso, per effetto dell'accoglimento delle domande formulate nel presente giudizio e, per l'effetto, condannare la medesima UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere direttamente agli attori l'importo che dovesse essere loro liquidato, ovvero comunque a rifondere all'esponente tutte le somme che quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, per effetto dell'accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio;

rigettare le domande subordinate formulate dalla Unipol SAI con la comparsa di costituzione e risposta.

In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A., come per Legge

Conclusioni per Unipolsai:

In via principale

Per quanto sopra dedotto, respingersi le domande di parte attrice nei confronti del convenuto principale perché infondate in fatto ed in diritto e, in conseguenza, rigettare ogni domanda di manleva e garanzia nei confronti di Unipolsai Assicurazioni Spa.

In via subordinata

In ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiararsi che nulla è dovuto da Unipolsai ass.ni spa per violazione degli obblighi contrattuali e di legge gravanti sull'assicurato.

In via ulteriormente subordinata

In ipotesi di riconosciuta responsabilità del dott. Cocconi per i fatti di causa, porsi a carico di Unipolsai ass.ni le somme che risulteranno dovute giusta azionata polizza, nei limiti di quanto risulterà ascrivibile alla effettiva responsabilità dell'assicurato, percentualmente decurtate per violazione degli obblighi contrattuali e di legge gravanti sull'assicurato, con applicazione di franchigia.

In ogni caso

Con vittoria di spese di lite.

MOTIVI



Lo Studio Giordano Associazione Professionale Commercialisti (Studio Giordano) e il dott. Francesco Giordano hanno convenuto in giudizio il dott. Giampaolo Cocconi per l'accertamento dei danni da questo causati nello svolgimento dell'attività di liquidatore di Mose s.r.l. e la condanna al risarcimento. In particolare, hanno rappresentato che il dott. Francesco Giordano aveva ricoperto l'incarico di Presidente del Consiglio di amministrazione di Mose Srl dal 2008 al 2015, maturando un credito nei confronti della società pari ad € 133.600,00, oltre accessori di legge.

Hanno poi rappresentato che lo Studio Giordano aveva maturato un credito pari ad € 32.843,78 nei confronti della medesima società per attività professionali prestate nel periodo intercorrente tra il 2010 e il 2016.

La prova della esistenza dei crediti risiedeva nello stesso contratto di cessione di ramo di azienda di Mose Srl alla società CAV S.c.a.r.l., di data 17/3/2017, nel quale si dava conto dell'esistenza delle citate posizioni debitorie della società nei loro confronti. Infatti, con il contratto si conveniva che costituivano oggetto di accollo *"da parte di CAV le posizioni debitorie pendenti tra il Cedente e lo Studio Giordano ed il Dott. Francesco Giordano ed il Dott. Francesco Giordano, come da prospetto allegato sub 1"* (art. 1); all'art. 2 il contratto rimandava alle fatture di cui all'allegato sub. 4, dove si indicavano appunto fatture portanti i valori di interesse.

Gli attori hanno esposto che il liquidatore dr. Cocconi aveva poi presentato in data 11/7/2017 all'assemblea dei soci il bilancio finale di liquidazione di Mose Srl al 30/6/2017 ed il piano di riparto, che venivano entrambi approvati dai soci; ma nei due documenti i rispettivi crediti degli attori non venivano appostati tra i debiti sociali, giacché il liquidatore medesimo si era limitato a segnalare che gli stessi costituivano oggetto di accollo da parte della cessionaria CAV e, pertanto, aveva indicato, quali uniche passività, solamente debiti tributari per € 11.211,00 e debiti per spese finali di liquidazione ammontanti ad € 5.800.

Gli attori allegano che dal piano residuava un attivo pari ad € 306.750,00, oltre € 1.000 derivanti dalla valorizzazione della partecipazione detenuta da Mose Srl in liquidazione in CAV Scarl, e che l'attivo residuo veniva assegnato al socio unico di Mose Srl, ossia Consorzio Venezia Nuova S.c.a.r.l. (da ora CVN).

Gli attori hanno lamentato la violazione da parte del liquidatore del dovere di indicare nel bilancio finale di liquidazione e nel piano di riparto i loro crediti, osservando che la cessione del debito non era idonea a liberare Mose Srl dalle posizioni debitorie sussistenti nei loro confronti, occorrendo, per ciò, loro apposita accettazione. Di talché hanno ritenuto che il mancato pagamento delle somme vantate fosse derivato dalla colpa del liquidatore per le omissioni di cui sopra, concludendo, pertanto, per



l'accertamento della sua responsabilità e la conseguente condanna al pagamento a titolo risarcitorio delle somme di credito

Si è costituito in giudizio Giampaolo Cocconi, formulando domanda nei confronti di UnipolSai Assicurazioni, giusta polizza "Multirischi del Professionista" n. 1/54716/122/156472898, "valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti", allo scopo di essere tenuto indenne per "quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi i clienti, sia per colpa lieve che grave" anche "nell'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società" (cfr. art. 7.1 e 7.2 del Contratto di assicurazione, all.to 2, convenuto).

In via preliminare di merito il convenuto ha evidenziato come elemento imprescindibile dell'azione di responsabilità fosse l'effettiva esigibilità dei crediti dagli attori vantati, da lui ritenuta non sussistente poiché tali crediti sarebbero oggi comunque prescritti. In particolare, quello vantato dallo Studio Giordano, pari ad € 32.843,78 per attività professionali rese nell'arco temporale compreso tra il 2010 e il 2016, sarebbe prescritto in anni tre ai sensi dell'art. 2956, co.1, n.2) c.c.; il credito vantato dal dott. Giordano, pari ad € 133.600,00, derivante dall'incarico di Presidente del CdA di Mose Srl dal 2008 al 2015, sarebbe prescritto in cinque anni ai sensi dell'art. 2949 c.c..

Quanto all'onere probatorio, posta la natura extracontrattuale della responsabilità del liquidatore, la parte convenuta ha evidenziato che la prova del mancato pagamento dei debiti sociali e della riconducibilità del mancato pagamento al comportamento doloso o colposo del liquidatore gravasse sugli attori.

Inoltre, secondo la parte convenuta, non sarebbe sussistente alcuna responsabilità imputabile al liquidatore poiché, con la cessione del ramo di azienda di Mose Srl a CAV, quest'ultima si era accollata, tra le altre, le posizioni debitorie riconducibili agli odierni attori. Ciò renderebbe corretta la scelta di non appostare al bilancio finale di liquidazione i crediti vantati dagli attori, citando al proposito il paragrafo 73 dei Principi Contabili Nazionali O.I.C., in forza del quale "la società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita".

Per il convenuto sarebbe rilevante anche la circostanza che il proprio operato sarebbe stato preventivamente approvato da delibera assembleare del 13.12.2016, che aveva autorizzato la cessione di azienda.



Ha poi richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui in ipotesi di accollo cumulativo non liberatorio, *“l’obbligazione dell’accollato, in analogia alla disciplina dettata per la delegazione dall’art. 1268, comma 2, c.c., degrada ad obbligazione sussidiaria, con la conseguenza che il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante, anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente, e soltanto dopo che la richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all’accollato”* (Cass. Civ., Sez. II, 24.02.2010, n.4482).

In ogni modo, ha fatto presente che la condotta del convenuto non avesse cagionato danno alcuno agli attori giacché sarebbe per essi impregiudicata ogni azione nei confronti della cessionaria CAV, titolare delle posizioni debitorie successivamente alla cessione d’azienda, nonché nei confronti di CVN che, in qualità di socio unico, si sarebbe vista assegnare l’attivo sociale.

Autorizzata la chiamata in causa della terza, si è costituita in giudizio Unipolsai Assicurazioni Spa, contestando le pretese manifestate dall’attrice.

La terza chiamata si è largamente associata alle difese svolte dalla convenuta.

Inoltre ha osservato che gli attori, venuti a conoscenza del mancato inserimento del proprio credito nella procedura di liquidazione e della capienza dell’attivo residuo a soddisfarlo, avrebbero dovuto agire *ex art. 2495, co. 2, c.c.*, nei confronti di CVN in quanto socio beneficiario dell’attivo residuo della liquidazione; e che comunque avrebbero potuto agire contro la cessionaria del ramo di azienda. In considerazione di ciò ha ritenuto censurabile il comportamento degli attori ai sensi dell’art. 1227 c.c., poiché non si sarebbero attivati per evitare il danno.

Con riferimento a tale inerzia, ha anche osservato che gli attori, in qualità di creditori di Mose Srl, avessero dato luogo ad un comportamento idoneo a configurare una rinuncia tacita ai propri crediti, richiamando il mancato rispetto dei canoni di ragionevolezza alla luce della buona fede nello svolgimento del rapporto.

Con riferimento, invece, al rapporto di garanzia, ha osservato che il convenuto avrebbe violato l’art. 2.1. delle condizioni di polizza ovvero il principio di buona fede contrattuale, non avendo fatto quanto possibile per ottenere la soddisfazione degli attori da parte di cessionaria e socia, e ciò anche agli effetti degli artt. 1914 e 1915 c.c.; ha allegato che il convenuto Cocconi, anziché limitarsi a chiamare in giudizio il garante, avrebbe potuto estendere la controversia anche al successore nel debito, quale CAV, o, *ex art. 2495, co. 2, c.c.*, al socio unico di Mose Srl, ossia CVN.

Infine, ha richiamato la franchigia contrattuale pari ad € 1000,00.



La causa, assegnati termini ex art. 183 comma VI c.p.c. come pro tempore vigente, istruita solo documentalmente, veniva trattenuta in decisione una prima volta il 29/2/2024, ma era dichiarata interrotta con ordinanza del 15/5/2024 per intervenuto decesso dell'attore Giordano dr. Francesco; era riassunta per iniziativa di Alessandra Chiarcos quale erede legittima del defunto.

La causa era poi nuovamente trattenuta in decisione, e le parti avevano nuovamente termini ex art. 190 c.p.c. come pro tempore vigente.

Si ascrive dunque al liquidatore illecito ex art. 2495 c.c. per avere cagionato per colpa la mancata soddisfazione del credito che gli attori vantavano verso la società liquidata e cessata, non avendo egli debitamente appostato e soddisfatto tali crediti.

In diritto, l'azione dei terzi contro il liquidatore per mancata soddisfazione dei loro diritti in sede liquidatori ha natura extracontrattuale, e pertanto incombe a parte attrice provare i vari elementi formanti l'illecito, nonché il danno.

L'addebito di cui si tratta, largamente argomentato con riferimento alla mancata appostazione dei debiti verso gli attori nel bilancio finale, si sostanzia, tuttavia, non tanto nell'aver omesso l'appostazione, ma nel fatto di non avere pagato, confezionando il bilancio finale e il progetto di riparto (ridotto alla attribuzione dell'attivo alla socia unica) in modo da fare *apparire* corretta la dazione al socio di somme che invece sarebbero spettate in parte ai creditori.

Nel caso concreto, poiché l'attivo in questione è costituito da un credito verso la socia, l'illecito ha la specifica sostanza di non avere provveduto ad esigere il credito verso la socia per ottenere la liquidità necessaria a pagare i creditori attori; non esigendo il credito, il liquidatore ha attribuito al socio unico il credito verso il medesimo, permettendogli così di compensare ed estinguere il proprio medesimo debito, e dunque di incamerare un pari valore.

Nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. di parte attrice vi è un accenno alla violazione della *par condicio creditorum* (“...in quanto il Liquidatore ha provveduto a pagare “debiti tributari” e “spese di gestione” per le quali ha chiesto al socio unico - debitore nei confronti di Mose Srl per un importo superiore ai € 300.000,00 - di avere la relativa provvista”). Tale prospettazione, in sé del tutto nuova e tardiva, si fonda sulla circostanza per la quale la società, avendo modesti debiti appostati a bilancio finale, e come solo attivo il cospicuo credito verso la socia unica, aveva ottenuto che la socia stessa si gravasse del pagamento di tali debiti, assegnandole poi, integralmente, il credito vantato verso di essa. L'ammontare di tale credito – anche tolto il valore delle spese di Mose s.r.l. saldate dalla socia - sarebbe stato, se il liquidatore lo avesse riscosso, pienamente sufficiente a pagare i crediti degli attori.



Non sono contestati nel loro sorgere, nella loro entità, nella loro appartenenza al ramo di azienda ceduto e nella loro esistenza alla data della cessione di ramo di azienda, i rispettivi crediti degli attori. Non è contestato che in sede liquidatoria non si sia tenuto conto dei crediti attorei, e che si sia attribuito al socio unico CNV l'attivo, pari al valore di euro 306.750.

Parte convenuta (e la assicuratrice che alle sue difese si associa) eccepiscono la prescrizione, allegando che i crediti professionali sono "*ad oggi*" (si intende la data della costituzione in causa) estinti per prescrizione.

Tale difesa non rilievano come tale, cioè come eccezione di estinzione del credito fatto valere in causa: gli attori infatti non hanno fatto qui valere un credito per prestazioni, rispetto al quale abbia senso eccepire la prescrizione al momento della risposta, ma un credito risarcitorio.

A diversi effetti potrebbe rilevare la materia della prescrizione dei crediti, ed in particolare rispetto alla questione della sussistenza ed entità del danno, e dell'obbligo del danneggiato di agire con diligenza: e difatti il tema è variamente proposto, fino alle difese finali dalla assicuratrice, dove si prospetta che non potrebbero ascrivere a danno conseguente all'illecito i crediti per i quali era già maturata la prescrizione al momento della cessione, dal momento che non si tratta di importi dei quali gli attori hanno perduto la possibilità di ottenere il pagamento a causa dell'illecito.

In punto prescrizione dei crediti parte attrice eccepisce l'effetto ricognitivo dei detti crediti derivante dalle esplicite pattuizioni contenute nell'atto di cessione del ramo di azienda, dove questi debiti erano specificamente indicati. Tale difesa aprirebbe a ulteriori considerazioni sulla possibilità o meno che l'atto ricognitivo (inquadabile ex art. 2944 c.c. e non costituente atto recettizio, Cass. 22498/2024) possa fare rivivere crediti già estinti, e sull'effetto interruttivo della prescrizione su quelli non ancora estinti; ed infine sulla questione della definitiva estinzione dei crediti all'oggi (o meglio alla data di introduzione della causa, 9/6/2022, rispetto alla data dell'atto di cessione del ramo, in cui il riconoscimento era contenuto) ma tali questioni potrebbero rilevare - non essendo stata formulata eccezione di prescrizione del diritto risarcitorio, che è quello agito in causa - solo nella prospettiva del danno; così come attengono alla materia del danno le considerazioni di convenuto e terza chiamata riguardo alla inerzia degli attori nel riscuotere detti crediti da cessionaria a socia.

L'art. 2495 c.c. delinea due distinte azioni disponibili al creditore insoddisfatto: l'azione di riscossione, avente lo stesso titolo originario, verso il socio quale successore della società, nei limiti di quanto questi abbia ricevuto; e l'azione risarcitoria contro il liquidatore che per colpa non abbia soddisfatto il credito.



Riguardo all'illecito, esso sussiste.

L'assemblea dei soci in data 13/12/2016 autorizzava il presidente (dr. Cocconi) a cedere a terzi il ramo di azienda; il fatto che da ciò sarebbe venuto come conseguenza il sollevamento della cedente dai debiti, e quindi la possibilità di attribuire al socio l'attivo, è, nel verbale, affermazione del dr. Cocconi; pertanto l'autorizzazione assembleare all'operazione non ha alcun rilievo rispetto alla eventuale responsabilità del convenuto.

Con la cessione la società non si era liberata dai debiti verso gli attori.

La disciplina dell'art. 2560 c.c. prevede al comma 1 che l'alienante l'azienda non è liberato dai debiti della stessa, se non risulta che i debitori vi hanno consentito; e il comma 2 prevede che l'acquirente subentra in essi se risultano dai libri contabili (e lo stesso avviene, secondo interpretazione giurisprudenziale, se comunque egli ne sia posto chiaramente a conoscenza, come fu nel presente caso). Si tratta di regime che resta ineludibile e certamente non derogabile per fatti dell'alienante e del cessionario.

Nell'atto di cessione poi si legge che l'acquirente si "accollava" il debito verso gli attori. Che si tratti di un accollo in senso proprio (1273 c.c.) o di mero accollo interno avente per contenuto solo l'impegno del terzo a sostenere il peso economico del debito, pagando direttamente quale terzo *solvens* oppure rimborsando al cedente che abbia dovuto pagare il creditore, non merita qui accertarlo, poiché in ogni caso, ove anche le parti avessero inteso stipulare un accollo in senso proprio, in ogni caso il creditore non vi ha dato consenso; con la conseguenza che non si applica, dunque, il disposto dell'art. 1268 comma 2 c.c., dettato per la delegazione e ritenuto applicabile anche all'accollo c.d. esterno cumulativo, che dà luogo a sussidiarietà.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2560 la cedente non era liberata dai debiti, ed avrebbe dovuto dunque inserirli a bilancio, e pagarli. Il citato paragrafo 73 contenuto nel principio contabile n. 19 riferito ai debiti, che stabilisce che "*la società elimina del tutto o in parte il debito dal bilancio quando l' obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita*" può avere applicazione solo quando l'obbligazione sia *trasferita* in senso proprio, e la cedente se ne sia realmente liberata, e non quando si compia un negozio che pur comportando l'avvento di un nuovo debitore non liberi il soggetto originario. I principi OIC infatti non formano legge, ma dettano le regole contabili che traducono il portato della legge.

Ciò che però è decisivo della lite è la considerazione del nesso causale con il danno, o quantomeno il rilievo della condotta del creditore alla luce del disposto dell'1227 comma 2 c.c., ciò che è oggetto di specifica eccezione.



Con la cessione del ramo di azienda infatti il liquidatore otteneva ai creditori sociali un nuovo ed ulteriore debitore, che si aggiungeva al vecchio; pertanto, omettendo di pagare direttamente i due attori, non aveva necessariamente ancora leso il loro credito, dal momento che essi avrebbero avuto diritto di esigerne il pagamento dalla cessionaria, che, anch'essa, ne aveva fatto riconoscimento nell'atto di cessione.

Gli attori, pur sollecitati sulla questione della loro diligenza, e cioè di non essersi mai rivolti per ottenere soddisfazione dalla cessionaria, o anche dalla stessa socia che aveva ereditato i residui e sufficientemente capienti valori ricevuti in sede liquidatoria, nulla hanno allegato: si sono limitati ad invocare massime giurisprudenziali generiche, senza allegare di avere mai neppure fatto richiesta di pagamento alla cessionaria, o alla socia, e senza allegare comunque ragioni che avrebbero reso impossibile ottenere il pagamento da cessionaria e socio successore.

Poiché oggetto dell'addebito è sostanzialmente una lesione del credito degli attori, tale lesione sussiste se il credito non sia semplicemente rimasto impagato, ma solo se la soddisfazione di esso nelle forme normali è stata ostacolata o impedita dall'illecito; il che non è quando al creditore resti la piena possibilità di esigere il credito dal soggetto che per legge è costituito condebitore – e per tale si intende, quantomeno, la cessionaria del ramo di azienda.

In ogni caso, anche ad assumere che per il solo fatto di non pagare direttamente il liquidatore avesse posto le basi per il maturare del danno in capo agli attori, resta il fatto che l'aver essi trascurato qualsiasi tentativo di ottenere il pagamento dalla cessionaria, o anche dalla socia, rileva certamente ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c. come comportamento negligente rispetto all'evitamento del danno.

Pertanto la domanda attorea va respinta.

Gli attori rifonderanno le spese di convenuto e di terza chiamata. In mancanza di note spese, si liquida in ragione del valore, moderando per la natura documentale le fasi istruttoria (l'assicuratrice ha depositato una sola memoria istruttoria) e decisionale, e considerata per convenuto la difesa contro più parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) condanna parte attrice a rifondere le spese di lite del convenuto e della terza chiamata, che liquida per convenuto in euro 12.500,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa; per terza chiamata in euro 10.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa

Venezia, 25/6/2025

Il presidente rel.dr. Lina Tosi

